

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

**Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine**

**Nomina di un componente nel Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo**

Scadenza di presentazione delle candidature: 22 gennaio 2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, quale Ente titolato alla designazione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni, in accoglimento dell’invito pervenuto da parte del Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo ai sensi dell’art. 8.1. lett. b) dello Statuto della Fondazione, intende procedere alla designazione di un componente in seno al Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio regionale del Piemonte premesso che, in ottemperanza all’art. 8.2 dello Statuto della Fondazione è investito dell’alto ruolo di designare figure di adeguato profilo ed esperienza professionale appartenenti ai campi di azione della Fondazione, capaci di apportare le competenze strategiche utili al perseguimento della missione della Fondazione e di offrire il migliore contributo alla vita istituzionale, tenuto conto del Documento di fine mandato 2021-2024 approvato dal Consiglio Generale della Fondazione nella seduta del 4 dicembre 2023, invita alla presentazione delle candidature nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito descritte.

### **Requisiti generali e specifici di professionalità**

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dello Statuto della Compagnia e dell’articolo 5 del Regolamento per le nomine della Compagnia di San Paolo, approvato dal Consiglio Generale in data 26 ottobre 2023, i componenti del Consiglio Generale devono essere scelti fra persone che:

- a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni;
- b) soddisfino i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dagli incarichi previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni;
- c) siano in possesso di comprovati titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno ad uno dei settori rilevanti.

Con riferimento all’art. 6.2. dello Statuto i componenti del Consiglio Generale devono aver maturato comprovata esperienza in ambiti inerenti ad almeno uno dei settori rilevanti indicati nella lettera d’invito del Presidente della Fondazione e preferibilmente negli ambiti funzionali all’attività della Fondazione individuati nel Documento di fine mandato 2021-2024, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione il 4 dicembre 2023, attraverso lo svolgimento per un periodo di almeno tre (3) anni, anche non consecutivi:

- di una attività professionale organizzata in ordini o collegi; ovvero
- del ruolo di professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post laurea oppure di ruolo equipollente presso istituti nazionali o internazionali; ovvero
- dell’incarico di componente gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati, ivi inclusi gli enti religiosi.

I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale come rilevanti sono:

- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- volontariato, filantropia e beneficenza.

### **Incompatibilità e cause ostative**

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 dello Statuto, i componenti del Consiglio Generale possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Secondo l'art. 6 comma 8 dello Statuto, fatte salve le incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti
- b) i dipendenti in servizio della Compagnia, fatta eccezione per il Segretario Generale qualora rientri nella pianta organica con tale qualifica, della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e di sue società controllate, e quelli il cui rapporto sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, e i parenti e affini sino al secondo grado incluso;
- c) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli Enti di cui all'art. 8.1., o coloro che rappresentano all'estero detti Enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro a eccezione del personale docente universitario per quanto riguarda esclusivamente l'incompatibilità legata a un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- d) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli Enti di cui all'art. 8.1.;
- e) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti affini fino al secondo grado dei componenti degli organi uscenti;
- f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti, come disciplinati dal Regolamento, nonché il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e affini fino al secondo grado;
- g) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo in altre fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- h) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- i) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- l) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di

direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;

m) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e della Corte Costituzionale;

n) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;

o) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

p) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461;

q) coloro che abbiano lite vertente con la Compagnia;

r) gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli intermediari cui sia affidata la gestione del patrimonio della Fondazione.

La partecipazione al Consiglio Generale è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte del Consiglio Generale coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui all'articolo 6 comma 8, lett. m) e n) dello Statuto.

La nomina nel Consiglio Generale è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'articolo 6, comma 8, lett. m) e n) dello Statuto.

La nomina nel Consiglio Generale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

Infine, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto nel processo di composizione del Consiglio Generale, la Fondazione deve adottare le misure idonee a favorire la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

### **Compensi**

Ai membri del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo spetta un gettone di presenza di € 1.600,00 lordi per la partecipazione a ogni seduta, un gettone di € 1.200,00 lordi per la partecipazione a ogni riunione della Commissione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, salva la possibilità di future rideterminazioni.

### **Durata della carica**

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.

### **Modalità di presentazione della candidatura**

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità**:

- a) requisiti generali e specifici in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio, attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, nonché la dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica o nell'anno successivo alla sua cessazione

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: [comm.nomine@cert.cr.piemonte.it](mailto:comm.nomine@cert.cr.piemonte.it) , unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 22 gennaio 2024**.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 “Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale” e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: [www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine](http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine)

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari”- **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199; e-mail: [commissione.nomine@cr.piemonte.it](mailto:commissione.nomine@cr.piemonte.it).

Il Presidente del Consiglio regionale  
Stefano Allasia

Alla cortese attenzione  
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL CANDIDATO A NON CANDIDARSI DURANTE  
L'ESERCIZIO DEL MANDATO E NELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA SUA  
CESSAZIONE**

**(da trasmettere in allegato al modello di candidatura per la designazione a componente  
del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a..... il .....  
residente a .....c.a.p. ....  
via/c.so .....  
codice fiscale.....

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge ed in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 10 dello Statuto della Compagnia di San Paolo, si impegna a non candidarsi durante l'esercizio della carica di componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di:

- membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale;
- membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane.

Luogo.....data.....

Il dichiarante

.....

**MODELLO**  
**DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE A COMPONENTE DEL**  
**CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN**  
**PAOLO**

**(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,  
a pena di irricevibilità della candidatura)**

Al Presidente  
del Consiglio regionale del  
Piemonte

Il/La sottoscritto/a .....
nato/a a ..... il .....
residente a ..... c.a.p. ....
via/c.so .....
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza) .....
tel. ....
pec/e-mail..... (inserire di preferenza un indirizzo pec, se posseduto)
codice fiscale .....

presenta la propria candidatura per la designazione di un componente in seno al

**Consiglio Generale**  
**Fondazione Compagnia di San Paolo**

a tal fine

**DICHIARA**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....

2\*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

.....

.....

3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....

.....  
4\*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche  
elettive:.....

.....  
5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:  
.....

.....  
6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:  
.....

.....  
7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:  
.....

.....  
8\*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente  
specificare quali e quando)  
.....

.....  
9\*. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro  
dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e successive  
modificazioni;

10\*. di soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali  
pregresse e di non versare nelle situazioni che comportano la sospensione dagli incarichi  
previse dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 202, n. 169  
e successive modificazioni;

11\*. di essere in possesso di comprovati titoli culturali e professionali adeguati nonché  
di competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti della Compagnia  
di San Paolo indicati nella lettera di invito trasmessa dal Presidente, nonché  
preferibilmente negli ambiti funzionali all'attività della Fondazione individuati nel  
Documento di fine mandato 2021-2024 del Consiglio Generale, attraverso lo  
svolgimento per un periodo di almeno tre anni, anche non consecutivi:

di attività professionale organizzata in ordini o collegi;

del ruolo di professore ordinario od associato in Università o scuole di livello post-  
laurea oppure di ruolo equipollente presso istituti nazionali o internazionali;

dell'incarico di componente gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati, ivi inclusi gli istituti religiosi.

**(barrare almeno una delle suindicate fattispecie)**

Le attività sopra elencate non devono essere cessate da più di 10 anni.

I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale sono:

- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- volontariato, filantropia e beneficenza.

**(barrare almeno uno dei settori rilevanti rispetto al quale si possiedono competenze ed esperienze attinenti)**

12\*. fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 6 comma 8 dello Statuto della Compagnia, in particolare:

- a) di NON essere dipendente in servizio della Compagnia, fatta eccezione per il Segretario Generale qualora rientri nella pianta organica con tale qualifica, della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e di sue società controllate, e di NON aver cessato il rapporto da meno di un anno, nonché di NON essere il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, e i parenti e affini sino al secondo grado incluso;
- b) di NON essere componente degli organi di gestione o di controllo degli Enti di cui all'art. 8.1. dello Statuto, nè di rappresentare all'estero detti Enti, né di essere soggetto a essi legati da un rapporto di lavoro a eccezione del personale docente universitario per quanto riguarda esclusivamente l'incompatibilità legata a un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di NON aver esercitato negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Compagnia di San Paolo, compreso il ruolo di Presidente di ciascun



organo, più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato;

(Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta)

- d) di NON essere il coniuge, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente e affine fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli Enti di cui all'art. 8.1
- e) di NON essere il coniuge, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente e affine fino al secondo grado dei componenti degli organi uscenti;
- f) di NON essere amministratore dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti, come disciplinati dal Regolamento, nonché il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e affini fino al secondo grado;
- g) di NON ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- h) di NON svolgere e di NON aver svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- i) di NON svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- j) di NON ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- k) di NON essere membro del Parlamento nazionale o europeo, del Governo e della Corte Costituzionale; di NON aver ricoperto e di NON essersi candidato a ricoprire tali cariche nei dodici mesi precedenti;
- l) di NON essere membro di Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, dei Consigli e delle

Giunte delle Unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Presidente e componente degli organi delle Comunità Montane; di NON aver ricoperto e di NON essersi candidato a ricoprire tali cariche nei dodici mesi precedenti;

- m) di NON essere membro del Consiglio delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- n) di NON essere dipendente dell'Autorità di Vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- o) di NON avere lite vertente con la Compagnia
- p) di NON essere amministratore, direttore generale e dipendente degli intermediari cui sia affidata la gestione del patrimonio della Fondazione.

13\*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235;

14\*.  di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche  
 di trovarsi

15. in caso di risposta affermativa al punto n. 14, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

16. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

17\*.  di NON trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

dichiara altresì

18. di aver preso atto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, dello statuto della Compagnia e, in particolare, del fatto che le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale della Compagnia sono incompatibili tra loro.

19. di accettare preventivamente la nomina;

20. di allegare alla presente:

**copia fotostatica del documento di identità personale**

*curriculum vitae*

**la dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 6, comma 8, lettere m) e n) dello Statuto.**

21. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 28 del 29/11/2021, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e di nomina regionale .

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li .....

Firma

.....

**L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO  
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL  
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016,  
NONCHÈ DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED  
INTEGRATO DAL D.LGS. 10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL  
SEGUENTE LINK:**

**[www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine](http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine)**

**NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - unicamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comm.nomine@cert.cr.piemonte.it](mailto:comm.nomine@cert.cr.piemonte.it)

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

**NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI  
CANDIDATURA**

**2.** Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

**4.** Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

**8.** Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio. Sono da dichiarare anche le condanne ai sensi degli artt. 444 e 459 c.p.p. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 verranno verificate con richiesta del casellario giudiziale ad uso della Pubblica Amministrazione alla competente Procura della Repubblica.

**9-10 D.M. 23 novembre 2020, n. 169**

Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Sezione II Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

**Art. 3 Requisiti di onorabilità degli esponenti**

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli

articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

#### **Art. 4 Criteri di correttezza degli esponenti**

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4,

lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

#### **Art. 5 Valutazione della correttezza**

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

#### **Art. 6 Sospensione dagli incarichi**

1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.Lo statuto può prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o più degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2.

3.La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione e' data tempestiva informazione all'autorità di vigilanza competente. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4.Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 23, comma 7.

5.L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

## **11. REGOLAMENTO PER LE NOMINE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IL 26 OTTOBRE 2023 (Estratto)**

### **Art. 4 Incompatibilità di cui all'art. 6.8. lett. f) dello Statuto**

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 6.8, lett. f), dello statuto, rapporti organici e permanenti si intendono sussistere tra la Fondazione e gli enti nei quali:

-la Fondazione, in forza di previsioni statutarie dell'ente interessato, disponga del potere di designazione o nomina di uno o più componenti gli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'ente e abbia effettivamente proceduto alla designazione o nomina in occasione dell'ultimo rinnovo di tali organi; e inoltre nei quali

-la Fondazione abbia erogato contributi liberali negli ultimi 5 esercizi (o dalla costituzione dell'ente se successiva) per un importo superiore a 1/4 delle entrate registrate dall'ente nello stesso periodo.

### **Art. 5 Requisiti di professionalità dei componenti il Consiglio Generale**

Con riferimento all'art. 6.2, lett. c), e all'art. 11.4 dello statuto, il componente o la componente deve aver maturato comprovata esperienza in ambiti inerenti ad almeno uno dei settori rilevanti indicati nella lettera di invito di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, e altresì preferibilmente negli ambiti funzionali all'attività della Fondazione individuati nel Documento di fine mandato di cui all'art. 11.4 dello statuto, attraverso lo svolgimento per un periodo di almeno 3 anni, anche non consecutivi:

-di una attività professionale organizzata in ordini o collegi; ovvero

-del ruolo di professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post laurea oppure di ruolo equipollente presso istituti nazionali o internazionali; ovvero

-dell'incarico di componente gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati, ivi inclusi gli enti religiosi.

Le attività di cui al comma precedente non devono essere cessate da più di 10 anni.

## **DOCUMENTO DI FINE MANDATO 2021-2024 DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO (A disposizione presso Ufficio nomine)**

### **12. STATUTO DELLA FONDAZIONE AGGIORNATO A GIUGNO 2023, art. 6 comma 8**

<https://www.compagniadisanpaolo.it/it/fondazione/chi-siamo/>

**Estratto nel comunicato**

**13.** Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

1.Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

#### **14 - 17. Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39**

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
- 1) Consiglieri regionali;
  - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
  - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
  - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
  - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

#### **Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39**

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “[Settore Commissioni consiliari](#)”- [UFFICIO NOMINE](#), Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199; e-mail: [commissione.nomine@cr.piemonte.it](mailto:commissione.nomine@cr.piemonte.it)